

che resta ferma «la sorveglianza governativa e la tutela nelle Autorità che ne sono investite secondo le leggi vigenti».

Quando poi si pensi che durante la esecuzione delle opere, oltre la sorveglianza e tutela di cui sopra, il Consorzio avrebbe avuto nel proprio seno la commissione di vigilanza, di cui l'art. 13 della legge 22 marzo 1900 n. 195, finchè questa non venne abolita, ed i rappresentanti del Governo, di cui l'art. 14 lett. f che stiamo esaminando, non si può non ammettere che tutto ciò sia troppo, sia ingombrante, ed oltre che inutile sia anche dannoso all'ente consorziale.

E poi perchè questa disparità di trattamento fra Consorzi compresi nella giurisdizione del Magistrato alle acque, e gli altri?

E, inoltre, nei primi sono compresi gli enti sussidiati a termini dell'art. 321 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n. 2248 alleg. 7; del R. D. 16 giugno 1904 n. 445; del Decr. Luog. 25 ottobre 1917 n. 1908; dell'art. 122 del T. U. 30 dicembre 1923 n. 3256?

Escluderli, mentre potrebbesi avere consorzi beneficiati di sussidi superiori a concorsi per opere di bonifica goduti da altri enti, non sarebbe giusto; includerli, magari per la concessione di un solo sussidio per la esecuzione di una sola opera, sarebbe troppo.

Tale disposizione, quindi, oltre a determinare una nuova funzione di sorveglianza governativa penetrante profondamente nella gestione consorziale, e perciò della massima delicatezza, oltre a creare una disparità di trattamento fra Consorzi e Consorzi, oltre ad istituire una nuova forma di tutela mentre tendesi a liberare il più possibile da questa gli enti consorziali, mentre l'Autorità governativa ha piena facoltà di intervenire negli atti della azienda consortile ogni qualvolta lo ritiene necessario, e con la approvazione del preventivo e del consuntivo, nonchè dei progetti dei lavori da sussidiare, ha mezzo di esercitare la massima tutela, tale disposizione non è precisa, e la sua applicazione riesce difficile e darebbe luogo ad inconvenienti.